

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 386</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(COLOMBO VITTORINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

*Presentato alla Presidenza il 3 settembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro del processo di ammodernamento delle strutture e di razionalizzazione del lavoro delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si pone, tra gli altri, il problema della migliore utilizzazione del personale al fine di elevare per quanto possibile i livelli di produttività aziendali. Tale problema non va visto soltanto nell'ottica dell'incentivo alla attività lavorativa dei singoli dipendenti, ma anche e soprattutto in una distribuzione delle forze lavorative, nei vari settori in cui l'Amministrazione è impegnata, più rispondente alle effettive esigenze dei servizi.

Si deve quindi mirare al perseguimento dei seguenti obiettivi: innanzi tutto l'approntamento di strumenti adatti a conferire al personale una migliore preparazione tecnica anche in vista dei rilevanti processi di automazione e meccanizzazione; in secondo luogo l'aumento del grado di mobilità del personale onde permettere di far

fronte nel modo più celere alle mutevoli esigenze del servizio; in terzo luogo la responsabilizzazione e l'interessamento di tutto il personale al processo produttivo aziendale.

A tal uopo, si rende necessario procedere ad una estesa qualificazione del personale, da sviluppare a tutti i livelli e nelle sedi centrali e periferiche, con particolare riferimento ai nuovi processi di lavorazione, nonché ad una continua riqualificazione del personale, che è condizione essenziale allo scopo di consentire l'utilizzo dei dipendenti in settori operativi diversi da quelli ai quali essi si trovino applicati.

Occorre inoltre attuare una nuova organizzazione di lavoro, fondata sulla corrispondenza tra dotazione organica dei singoli uffici e normale produttività della lavorazione, adottando nel contempo opportune forme di intensificazione che esaltino le possibilità produttive offerte dalla nuova organizzazione.

Siccome l'organizzazione da introdurre richiede il preventivo approntamento di idonei strumenti giuridici e di complesse attrezzature, nonché un'esatta ricognizione dei settori in cui essa sia utilmente applicabile, appare opportuno, prima di adottare la nuova disciplina, attuare in via sperimentale il nuovo sistema nelle sedi e con le modalità da concordare con le organizzazioni sindacali. Entro due anni dall'inizio della sperimentazione si riferirà sui risultati ottenuti al Parlamento, con le proposte definitive in merito.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, inteso a dettare norme integrative in materia di istruzione professionale e ad autorizzare la sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende postelegrafoniche.

In particolare con l'articolo 1 viene disciplinata la materia dell'istruzione professionale del personale, che viene affidata all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, il quale può giovare della collaborazione degli organi centrali e periferici delle aziende, nell'intento di pervenire ad un'ampia qualificazione del personale, da sviluppare a tutti i livelli e nelle sedi centrali e periferiche, con particolare riferimento ai nuovi processi di lavorazione.

L'articolo 2 detta disposizioni per assicurare una continua riqualificazione del personale mediante l'ampliamento delle cognizioni tecnico-professionali già possedute in vista della riconversione degli impianti e dei nuovi sistemi di lavorazione conseguenti all'introduzione della meccanizzazione e dell'automazione; ciò favorirà l'effettiva mobilità del personale consentendone l'utilizzazione in vari servizi, anche in considerazione che dipendenti di minorata capacità lavorativa potranno così trovare una più adeguata utilizzazione.

L'articolo 3 è inteso ad autorizzare le aziende postelegrafoniche a sperimentare una nuova organizzazione del lavoro, che, come già si è accennato, si incentra sulla corrispondenza tra dotazione organica dei singoli uffici e normale produttività della lavorazione.

A tal uopo dovrà essere preventivamente stabilito il contingente di personale da applicare ai singoli organi ed uffici in relazione agli indici parametrici, uniformi per tutto il territorio nazionale, già previsti dalla legge n. 370 del 12 agosto 1974. In casi determinati è data la possibilità di uti-

lizzare dipendenti assegnati ad altri settori operativi o di disporre intensificazioni di prestazioni nel corso dell'orario d'obbligo.

Le predette forme di incentivazione sono indispensabili per incoraggiare il personale e, contemporaneamente, per soddisfare le esigenze del servizio là dove non si presenti utilmente applicabile alcun altro strumento.

In vista della realizzazione completa dei processi di meccanizzazione e di automazione e della riorganizzazione dei settori operativi, appare indispensabile adottare una soluzione ponte che permetta di giungere senza inconvenienti alla soluzione definitiva che sarà adottata sulla base della sperimentazione di cui sopra.

In tale visione agli attuali sistemi di lavorazione, che pur hanno consentito nel recente passato di superare notevoli difficoltà e che sono suscettibili di ulteriore proficua utilizzazione in fase transitoria, va attribuita una funzione integratrice, che ne modifica sensibilmente le finalità in un quadro aperto esclusivamente all'incremento della produttività e della regolarità aziendale.

Si è pertanto previsto all'articolo 4 che il superamento dei limiti vigenti per l'effettuazione di prestazioni straordinarie, sino all'approvazione del nuovo contratto di lavoro dei postelegrafonici, sia subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si riscontrino esigenze eccezionali di servizio identificabili, in via esemplificativa, in punte di traffico e nell'incremento o nello sviluppo di determinati servizi (vedasi le norme riguardanti il servizio dei conti correnti, le ravviate necessità di razionalizzazione locale, eccetera);

b) che i limiti, entro i quali può essere svolta attività straordinaria a norma della legge 28 aprile 1975, n. 144, debbano essere ridotti in modo che l'aumento degli importi individuali mensili netti di guadagno stabiliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728, debba essere contenuto entro la misura dell'ottanta per cento; fanno eccezione i servizi di bancoposta caratterizzati da un tasso di sviluppo veramente eccezionale.

I sistemi in parola sono stati infine attecchiti in maniera particolarmente vantaggiosa per il personale addetto alle lavorazioni festive e notturne, sia per assicurare ad esso una congrua remunerazione sia per contrastare eventualità di stasi o rallenta-

menti che, sia pur limitati nel tempo, fatalmente inciderebbero sull'intero ciclo dei servizi.

La filosofia sopra descritta è costruita secondo un'ottica che si proietta nel tempo. Il Ministero cioè, senza voler perpetuare vecchi sistemi che non trovano rispondenza nella realtà aziendale, propone le norme

necessarie perché il trapasso dal vecchio al nuovo avvenga gradualmente e senza creare traumi negativi.

Il provvedimento è identico al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 13 gennaio 1976 (Atto Camera n. 4244), decaduto per fine della legislatura.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istruzione professionale).*

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, alla istruzione professionale del personale appartenente alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvede l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione degli organi centrali e periferici delle predette aziende.

L'Istituto superiore organizza, a tal uopo, corsi di formazione, anche per impiegati delle carriere direttive, di qualificazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione scientifica.

I corsi possono essere anche tenuti contemporaneamente in più sedi centrali e periferiche delle aziende, secondo le esigenze dei servizi, la natura dei corsi medesimi e il numero degli allievi.

Possono essere nominati docenti anche estranei all'Amministrazione dello Stato, esperti nel campo della meccanografia e dell'automazione, della scienza delle informazioni, della psicologia applicata e in altre discipline di interesse delle aziende.

Per i corsi di specializzazione l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni può avvalersi delle università, degli istituti di cultura, di enti ed organismi specializzati, nonché di scuole di pubbliche amministrazioni estere.

L'amministrazione fornisce agli allievi le pubblicazioni necessarie.

Le norme di esecuzione sono stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione; i compensi per i docenti dei corsi corrispondenti a quelli organizzati dalla scuola superiore della

pubblica amministrazione sono stabiliti nella stessa misura spettante ai docenti della scuola suddetta.

Nulla è innovato per quanto concerne i corsi di preparazione e quelli di formazione dirigenziale. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui al primo comma, n. 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, nonché, per quanto concerne i corsi degli impiegati delle carriere direttive, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso articolo 1. Per i corsi relativi al personale delle carriere inferiori a quelle direttive, i programmi delle materie oggetto di insegnamento sono sottoposti all'approvazione della scuola superiore della pubblica amministrazione.

#### ART. 2.

##### *(Riqualificazione del personale).*

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni attuerà, su scala nazionale e con organizzazione quanto più possibile decentrata, corsi di riqualificazione del personale postelegrafonico delle carriere inferiori a quella direttiva, secondo un piano approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, allo scopo di:

adeguare la preparazione professionale del personale alla riconversione degli impianti e ai nuovi sistemi di lavorazione conseguenti alla sempre più generalizzata introduzione dei processi di meccanizzazione ed automazione dei servizi postelegrafonici;

favorire la effettiva mobilità del personale, anche nello stesso comune di residenza, che ne permetta l'utilizzazione in servizi diversi da quelli di normale applicazione, per fronteggiare le esigenze che volta a volta si manifestano nei vari settori operativi;

avviare i dipendenti di minorata capacità lavorativa verso i servizi dove possano trovare più adeguata utilizzazione in relazione al titolo e grado della loro invalidità.

I corsi di riqualificazione devono tendere, mediante l'ampliamento delle cognizioni tecnico-professionali già possedute dagli allievi, a preparare il personale all'assolvimento di specifici compiti di istituto della carriera di appartenenza, nelle spe-

cializzazioni per le quali se ne presenti la necessità. I corsi stessi devono essere svolti, in misura preminente, mediante addestramento pratico-professionale.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 1.

### ART. 3.

*(Nuova organizzazione del lavoro).*

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a sperimentare, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale e il consiglio di amministrazione, una nuova organizzazione del lavoro presso le aziende postelegrafoniche che comporti:

a) la determinazione, ferma restando la dotazione organica dei singoli ruoli, dei contingenti del personale delle diverse carriere da assegnare ai vari organi ed uffici in relazione alle normali esigenze di servizio, tenuto conto del rendimento orario del personale stabilito sulla base degli indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1974, n. 370, e, per i settori di attività ivi non contemplati, sulla base di ulteriori indici da fissare con modalità e criteri analoghi;

b) l'utilizzazione, in quanto possibile, di personale applicato ad altri uffici o settori operativi, professionalmente qualificato o riqualificato, per sopperire alle esigenze di servizio conseguenti alle eventuali vacanze di personale rispetto ai singoli contingenti come sopra determinati, o al verificarsi di punte di maggior traffico;

c) la facoltà di disporre, nell'ambito del settore operativo interessato in ciascun turno, allo scopo di consentire ugualmente la immediata lavorazione ed evitare il formarsi di giacenze, ove non sussista la possibilità di provvedere ai sensi della precedente lettera b), intensificazioni di prestazioni nel corso dell'orario d'obbligo mediante una maggiorazione della resa oraria stabilita, in campo nazionale, per il settore operativo e la categoria di personale cui appartengono le unità interessate.

Il compenso relativo alla maggiore produzione sarà liquidato secondo le aliquote previste dalle disposizioni vigenti e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 4.

Le previste sperimentazioni devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono accertare la pratica realizzabilità del nuovo sistema e in quali settori e sedi esso sia utilmente applicabile.

Sui risultati di tali sperimentazioni il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni riferirà al Parlamento ai fini della adozione della nuova disciplina.

Il presente articolo non concerne il personale degli uffici locali e delle agenzie postali.

ART. 4.

*(Disposizioni integrative).*

Allo scopo di consentire il regolare svolgimento del servizio nella fase di realizzazione del programma di automazione e di meccanizzazione dei processi operativi e in attesa di migliorare il livello di mobilità del personale tra i vari settori e di accrescerne la produttività mediante la sua riqualificazione professionale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di autorizzare, a far tempo dal 1° gennaio 1976 e fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica approvativo del nuovo contratto di lavoro per i postelegrafonici, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quando ricorrano eccezionali esigenze di servizio, il superamento, in misura non eccedente l'ottanta per cento, degli importi individuali mensili netti di guadagno stabiliti dal primo comma dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

La misura dell'ottanta per cento di cui al primo comma potrà essere elevata al cento per cento per il personale applicato ai servizi di bancoposta.

I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nei turni di servizio serali, notturni e festivi, non concorrono al raggiungimento dei limiti individuali mensili netti di guadagno di cui ai precedenti commi.